

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.30.02.13
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



Roma, 6 Marzo 2015

**NOR15085
SM**

Oggetto: Decreto Ilva. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 Marzo scorso è stata pubblicata la Legge n.20 del 4 Marzo u.s., di conversione del Decreto Legge n.1 del 5 Gennaio scorso sul salvataggio dell'Ilva. Diventano quindi operativi gli strumenti messi in campo all'esito della trattativa con il Governo, per offrire degli strumenti di supporto anche alle imprese di autotrasporto merci che pur avendo svolto dei servizi per conto di Ilva, non sono state ancora pagate.

In particolare, ricordiamo che le misure previste in favore delle predette imprese, sono le seguenti:

- la prededucibilità anche dei crediti vantati dalle PMI del settore verso Ilva, prima dell'ammissione di quest'ultima alla procedura di amministrazione straordinaria (quindi, devono essere precedenti al 21 Gennaio u.s.). Trattasi infatti di crediti connessi a prestazioni che, come è stato espressamente riconosciuto anche nella relazione di accompagnamento del d.d.l. alla Camera, hanno permesso di garantire la continuità dell'attività degli impianti produttivi dell'Ilva. La misura, introdotta all'interno del comma 2 bis, art.1 del decreto in esame, fa sì che in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, questi crediti saranno pagati con precedenza rispetto agli altri. Per la definizione di PMI, deve prendersi a riferimento il testo della raccomandazione 2003/361/CE, per cui si tratta delle imprese che: occupano meno di 250 persone; il cui fatturato annuo non supera i 50 mln €, oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 mln €;
- la sospensione dei termini di versamento dei tributi erariali (e delle procedure esecutive e cautelari relative agli stessi tributi), in scadenza tra il 5 Marzo c.a (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Ilva) e il 15 Settembre 2015. L'agevolazione è stata prevista per tutte le piccole imprese e per tutte le imprese di autotrasporto (quindi anche per quelle che non rientrano nella definizione di PMI prima citata), che vantino dei crediti nei confronti dell'Ilva per prestazioni svolte prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 21 Dicembre 2015 (art.2, comma 8 bis);
- sempre per le PMI che vantino crediti verso l'Ilva, la rimodulazione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti, per effetto della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. La misura sarà attivata dai Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori (art.2, comma 8 ter);
- l'utilizzo delle risorse del fondo di garanzia per le PMI (fino ad un massimo di 35 mln €), per agevolare l'accesso al credito (art. 2 bis).

Ricordiamo altresì che già nel testo originario del Decreto Legge, l'art.1, comma 7 ha previsto la sottrazione all'azione revocatoria fallimentare, dei pagamenti dei debiti effettuati in pendenza del commissariamento straordinario per garantire la continuità aziendale.

Il testo della Legge di conversione, coordinato con quello del Decreto Legge 1/2015, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.